SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 maggio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 marzo 2017.

Nuova denominazione e nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa», già «Laguna di Grado e Marano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua, tra gli altri, il sito di «Laguna di Grado e Marano» come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003, recante «Perimetrazione del sito di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 222 del 12 dicembre 2012 recante «Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Laguna di Grado e Marano»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese«, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che individua la procedura per la ridefinizione dei perimetri dei siti di interesse nazionale di bonifica;

Vista la delibera della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2253 del 24 novembre 2016, trasmessa con nota del 19 dicembre 2016 con protocollo n. 33300, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 24445/STA del 19 dicembre 2016 che ha deliberato di:

a) approvare la relazione tecnica «Ridefinizione della perimetrazione effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 222 del 12 dicembre 2012, e nuova denominazione del sito di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano»;

b) proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una ridefinizione della perimetrazione del sito di interesse nazionale «Laguna di Grado e Marano», approvata con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 222 del 12 dicembre 2012, che preveda l'inclusione delle aree di cui al foglio 23, mappale 49 e foglio 23, mappale 55, nonché l'esclusione delle aree di cui al foglio 19, mappale 274, foglio 19, mappale 246, foglio 19, mappale 368, foglio 19, mappale 369, foglio 19, mappale 370, foglio 19, mappale 367, foglio 19, mappale 261, foglio 19, mappale 373, foglio 19, mappale 262, foglio 19, mappale 377, foglio 23, mappale 6 e foglio 23, mappale 51;

c) proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di modificare la denominazione del sito di interesse nazionale di bonifica da «Laguna di Grado e Marano» a «Caffaro di Torviscosa»;

d) trasmettere la deliberazione stessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi e per gli effetti dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 16 gennaio 2017 che ha deliberato di ritenere approvabili la modifica della denominazione del sito di interesse nazionale di bonifica da «Laguna di Grado e Marano» a «Caffaro di Torviscosa» e la ridefinizione della perimetrazione del sito di interesse nazionale richieste nella delibera della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2253 del 24 novembre 2016;

Vista la nota del 18 gennaio 2017 con protocollo n. 893/STA con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la cartografia in formato shapefile della nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale «Laguna di Grado e Marano» con la richiesta di effettuare le eventuali modifiche da apportare ai fini della sua approvazione in conferenza di servizi decisoria;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 6 febbraio 2017, approvato con decreto della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 31/STA del 16 febbraio 2017, che ha deliberato di ritenere approvabili la modifica della denominazione del sito di interesse nazionale di bonifica da «Laguna di Grado e Marano» a «Caffaro di Torviscosa» e la ridefinizione della perimetrazione del sito di interesse nazionale, così come definita nella cartografia allegata al verbale medesimo, richieste nella delibera della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2253 del 24 novembre 2016;

Considerato che sulla nuova proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale di bonifica «Laguna di Grado e Marano», nel corso della Conferenza di servizi istruttoria del 16 gennaio 2017, si è provveduto a sentire gli enti locali interessati, così come previsto dall'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13;

Considerato che il rappresentante della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia nel corso della Conferenza di servizi del 6 febbraio 2017 ha dichiarato di ritenere corretta la cartografia in formato shapefile della nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale «Laguna di Grado e Marano» trasmessa dalla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota del 18 gennaio 2017 con protocollo n. 893/STA;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione del sito di interesse nazionale di «Laguna di Grado e Mara»viene modificata in «Caffaro di Torviscosa».

2. Il perimetro del sito di interesse nazionale di «Caffaro di Torviscosa» viene definito così come riportato nella tavola cartografica allegata al presente decreto.

3. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di interesse nazionale di «Caffaro di Torviscosa» è conservata in originale presso la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e in copia conforme presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Lo shapefile della cartografia del nuovo perimetro del sito di interesse nazionale di «Caffaro di Torviscosa» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di interesse nazionale di «Laguna di Grado e Marano» e non incluse nel nuovo perimetro del sito di interesse nazionale di «Caffaro di Torviscosa», la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia subentra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente decreto, con l'allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "CAFFARO DI TORVISCOSA"

17A03157

DECRETO 14 aprile 2017.

Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, di attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, che prevede un'incentivazione tariffaria per la produzione di energia elettrica per gli impianti alimentati a biomasse e biogas che utilizzano prodotti di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica, attribuita per il tramite del Gestore dei sevizi energetici (GSE);

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, che prevede un incremento dell'incentivazione tariffaria (30 euro/MWh di energia prodotta) per gli impianti di cui all'art. 8, comma 4, che rispettano i requisiti di emissione in atmosfera individuati nell'allegato 5 di tale decreto;

Visto l'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, secondo cui il premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, è concesso se l'impianto rispetta i valori medi mensili dei parametri previsti nella tabella dell'allegato ed utilizza un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) conforme alla normativa vigente ed alle prescrizioni dell'autorizzazione oppure, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 15 MW, un sistema di analisi delle emissioni (SAE);

Visto l'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, secondo cui, per l'accesso al premio tariffario di cui all'art. 8, comma 7, devono essere stabilite, con decreto da adottare ai sensi dell'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le modalità con le quali le competenti agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni di accesso al premio, ed il relativo costo a carico dei produttori elettrici, nonché le caratteristiche e le prestazioni minime del SAE;

Visto l'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede i requisiti dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera utilizzati ai fini del controllo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti per l'esercizio degli impianti;

Considerato che il SAE utilizzato ai fini dell'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012 può essere soggetto ad un'applicazione soltanto parziale delle caratteristiche tecniche e prestazionali dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che l'incentivazione prevista dall'art. 8, commi 4 e 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012 è accessibile per un numero definito di impianti, individuati sulla base delle procedure previste da tale decreto, elencati in una lista definitivamente chiusa a disposizione del Gestore dei servizi energetici;

Visto l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che, nell'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è richiamato ai soli fini dell'individuazione della forma del provvedimento di attuazione;

Acquisiti i concerti dei competenti Ministri della salute e dello sviluppo economico;

Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso nella seduta del 2 febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, inclusi i costi delle relative attività. Stabilisce inoltre le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni, di seguito indicato come sistema SAE, utilizzabile ai fini dell'accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo, di seguito indicato come sistema SME.

2. Il premio previsto dal comma 1 è corrisposto agli impianti individuati dall'art. 8, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

Art. 2.

Comunicazioni a carico del gestore dell'impianto

1. Il gestore dell'impianto invia all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente, di seguito Agenzia, ai fini della verifica iniziale di idoneità del sistema SME o del sistema SAE:

a) il progetto del sistema SME o del sistema SAE, con le istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione, inclusa l'ubicazione del sistema presso l'impianto di combustione e l'ubicazione dei punti di campionamento e misura.

b) le procedure di calibrazione/taratura, garanzia di qualità dei dati e validazione delle misure, con la documentazione comprovante il rispetto delle pertinenti norme tecniche e prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1, o comma 2.

2. Il gestore dell'impianto invia periodicamente all'Agenzia, ai fini della corresponsione del premio, i dati di monitoraggio relativi ai valori medi mensili dei parametri della tabella dell'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, rilevati e elaborati in conformità alle prescrizioni dell'art. 9.

3. I dati di monitoraggio previsti dal comma 2 sono inviati a seguito della comunicazione, da parte dell'Agenzia, che la verifica iniziale di idoneità del sistema SME o del sistema SAE si è positivamente conclusa. I dati di monitoraggio di ciascun mese sono inviati entro il termine del secondo mese successivo, a pena di decadenza del diritto all'accesso al relativo premio. È fatta salva la possibilità delle procedure previste dal comma 7 di introdurre termini più ravvicinati.

4. Il termine di decadenza previsto dal comma 3 non si applica ai dati di monitoraggio dei periodi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto previsti dall'art. 6, comma 2.

5. L'invio delle informazioni previste dal comma 1 non é richiesto se il gestore dell'impianto utilizza, ai fini del presente decreto, il sistema SME che é stato prescritto nella autorizzazione integrata ambientale, nella autorizzazione unica ambientale o nella autorizzazione alle emissioni, relative all'impianto, ove l'atto autorizzativo imponga il rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche e prescrizioni dell'art. 9, comma 1.

6. Nel corso dell'intero periodo di esercizio del sistema SME e del sistema SAE, il gestore dell'impianto comunica all'Agenzia, con un preavviso di almeno trenta giorni, le date previste per l'esecuzione attività di calibrazione e taratura periodiche di cui all'art. 3, comma 7, e, entro trenta giorni dalla relativa esecuzione, appositi rapporti su tali attività. È fatta salva la possibilità delle procedure previste dal comma 7 di introdurre termini più ravvicinati.

7. Le informazioni previste dal comma 1, i dati previsti dal comma 2 e le comunicazioni previste dal comma 6 sono inviati nel rispetto delle procedure di trasmissione, anche basate su sistemi informatici automatici, individuate dalle Agenzie. Le Agenzie assicurano ai gestori, mediante idonei mezzi, la conoscibilità delle procedure da utilizzare.

8. Alle informazioni previste dal comma 1 é altresì allegato, ove non sia stato trasmesso alle autorità competenti a fini autorizzativi, il progetto dell'impianto di combustione, evidenziando altresì il consumo di combustibile, l'energia prodotta, i punti di emissione, le caratteristiche chimico-fisiche degli effluenti e i sistemi di abbattimento delle emissioni.

Art. 3.

Verifica iniziale di idoneità del sistema e verifica dei dati di monitoraggio

1. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'art. 2, comma 1, le agenzie valutano, ai fini della verifica iniziale di idoneità del sistema SME o del sistema SAE:

la capacità del sistema di misurare le sostanze nelle emissioni, in qualsiasi condizione di esercizio dell'impianto, in relazione alle caratteristiche delle sostanze stesse e dei valori da rispettare, verificando in particolare l'idoneità del sistema rispetto alle caratteristiche ed alle pertinenti norme tecniche e prescrizioni dell'art. 9;

la correttezza delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

2. La verifica prevista dal comma 1 è effettuata sulla base della documentazione inviata dal gestore dell'impianto e sulla base di eventuali attività sul campo.

3. A seguito di ciascun invio dei dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, le agenzie accertano il rispetto dei valori limite di emissione mensili della tabella dell'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 attraverso la verifica della correttezza e completezza dei dati ricevuti. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6, le verifiche dei dati di monitoraggio sono effettuate solo se la verifica prevista dal comma 1 si è positivamente conclusa.

4. Se la documentazione inviata dal gestore dell'impianto al fine di fornire le informazioni di cui all'art. 2, comma 1, o i dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, è carente o difforme rispetto alle prescrizioni dell'art. 9 o le procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, non risultano corrette, le agenzie richiedono al gestore chiarimenti e integrazioni.

5. In occasione di ciascun invio, i dati di monitoraggio sono trasmessi in relazione a tutti i mesi civili di esercizio successivi a quelli oggetto del precedente invio, inclusi i mesi in cui risultano superamenti dei valori limite ed in cui il rilevamento non é risultato valido. In caso di mancato invio di dati relativi ad uno o più mesi civili di esercizio e in caso di mancato invio delle comunicazioni previste dall'art. 2, comma 6, le agenzie possono stabilire che non si proceda alla verifica dei dati di monitoraggio relativi ai mesi successivi.

6. La verifica prevista dal comma 1 non è richiesta se il gestore dell'impianto utilizza, ai fini del presente decreto, il sistema SME che é stato prescritto nella autorizzazione integrata ambientale, nella autorizzazione unica ambientale o nella autorizzazione alle emissioni, relative all'impianto, ove l'atto autorizzativo imponga il rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche e prescrizioni dell'art. 9, comma 1.

7. La verifica iniziale di idoneità del sistema SME e del sistema SAE e, nei casi di cui al comma 6, l'autorizzazione individuano i modi ed i tempi in cui il gestore dell'impianto eseguirà le attività di calibrazione e taratura periodiche nel corso dell'intero periodo di esercizio del sistema SME e del sistema SAE.

8. Le agenzie comunicano al gestore dell'impianto gli esiti della verifica prevista dal comma 1, entro 30 giorni dalla relativa conclusione, e gli esiti delle verifiche dei dati di monitoraggio oggetto di invio, entro 90 giorni dalla ricezione dei dati.

9. Resta ferma la responsabilità del gestore dell'impianto, ai sensi della vigente normativa, in caso di presentazione di dichiarazioni o di documentazioni false oppure attestanti cose non vere ai fini dell'accesso al premio tariffario.

Art. 4.

Controlli successivi

1. Fatte salve le eventuali attività sul campo finalizzate alla verifica iniziale di idoneità, le agenzie effettuano controlli presso gli impianti assicurando, per ciascun impianto, almeno un controllo ogni due anni civili durante i quali l'impianto sia in esercizio per uno o più mesi. Tali controlli, organizzati anche sulla base delle comunicazioni relative alle attività di calibrazione e taratura periodiche dell'art. 2, comma 6, sono finalizzati ad accertare la corretta applicazione, nel corso del tempo, delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, ed il mantenimento del rispetto delle caratteristiche, delle prestazioni minime e delle altre prescrizioni dell'art. 9. Le agenzie comunicano al gestore dell'impianto gli esiti di tali controlli annuali entro 60 giorni dalla relativa effettuazione.

2. Se i controlli di cui al comma 1 evidenziano situazioni critiche che hanno compromesso la validità dei dati di monitoraggio, le agenzie non considerano validi i dati relativi ai precedenti mesi di esercizio, fatti salvi i periodi per cui hanno già comunicato il rispetto dei valori limite ai sensi dell'art. 3, comma 7. Se i controlli di cui al comma 1 evidenziano altre situazioni critiche le agenzie possono, anche a seguito di controlli supplementari presso la sede dell'impianto, prescrivere interventi correttivi e, in caso di mancata adozione entro il termine concesso, possono stabilire che non si proceda ad ulteriori attività di verifica e comunicazione di cui al presente articolo in relazione al gestore interessato.

3. Le agenzie possono in qualsiasi momento richiedere al gestore dell'impianto di relazionare in merito a possibili situazioni critiche che risultino dalle informazioni inviate dal gestore sui mesi in cui il rilevamento non è risultato valido, sul mancato funzionamento del sistema SME e del sistema SAE o del sistema di abbattimento delle emissioni, sulle attività di calibrazione e taratura effettuate, sulle manutenzioni effettuate e su qualsiasi altro aspetto rilevante ai fini del presente decreto. In tali casi, le agenzie possono effettuare presso l'impianto controlli supplementari rispetto ai controlli di cui al comma 1 e, se si accerta la sussistenza di situazioni critiche, prescrivere interventi correttivi agli effetti previsti dal comma 2.

Art. 5.

Convenzioni per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli

1. La verifica iniziale di idoneità di cui all'art. 3, comma 1, la verifica dei dati di cui all'art. 3, comma 3, ed i controlli di cui all'art. 4 possono essere, interamente o parzialmente, delegati dalle agenzie, attraverso apposite convenzioni, a laboratori pubblici o privati o ad altri enti aventi una specifica competenza in materia. I soggetti ai quali sono delegati attività sul campo e controlli presso gli impianti devono essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura.

2. In caso di attività delegate dalle convenzioni previste dal comma 1, i riferimenti alle agenzie, contenuti negli articoli 2, 3 e 4, si intendono effettuati ai soggetti delegati, fermo restando quanto previsto dal comma 5. I soggetti delegati non devono fornire alcuna prestazione o servizio ai gestori oggetto di verifiche e controlli. Le convenzioni previste dal comma 1 contengono una apposita clausola in tal senso.

3. Le convenzioni previste dal comma 1 disciplinano anche il tipo e l'entità delle attività delegate, le modalità di esecuzione, i poteri di supervisione sul soggetto delegato, il coordinamento con attività effettuate direttamente dalle agenzie e le modalità di comunicazione dei dati, delle informazioni e degli esiti delle attività tra le agenzie e il soggetto delegato.

4. In caso di stipulazione delle convenzioni previste dal comma 1 le agenzie assicurano ai gestori, mediante idonei mezzi, la conoscibilità dei soggetti delegati che devono ricevere dati e informazioni o effettuare attività sul campo e controlli presso gli impianti, in luogo delle agenzie, ed ai quali devono essere versati, qualora ammesso dalle procedure amministrative e contabili stabilite a livello regionale, gli importi previsti dall'art. 8.

5. In tutti i casi, le agenzie provvedono direttamente ad effettuare la comunicazione al Gestore del servizio elettrico prevista dall'art. 7 e le comunicazioni al gestore dell'impianto previste dal presente decreto e ad assumere le decisioni previste dall'art. 3, comma 5, dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 8.

Art. 6.

Decorrenza del premio tariffario

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il periodo di accesso al premio decorre dal primo mese civile successivo alla data in cui il gestore dell'impianto utilizza un sistema SME o un sistema SAE soggetto a positiva verifica iniziale di idoneità e applica le procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, soggette a positiva verifica iniziale di idoneità. I periodi in cui il sistema sia stato in esercizio prima di essere sottoposto a positiva verifica iniziale di idoneità non possono essere considerati ai fini dell'accesso al premio.

2. In caso di sistemi SME previsti dall'art. 3, comma 6, messi in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di accesso al premio decorre, sen-

za l'obbligo della verifica iniziale di idoneità, dal primo mese civile successivo alla data della messa in esercizio del sistema. In tali casi, se la messa in esercizio del sistema SME precede il termine iniziale del periodo di attività a cui si riferiscono le incentivazioni che sono state riconosciute all'impianto sulla base al decreto ministeriale 6 luglio 2012, il periodo di accesso al premio decorre da tale termine.

3. Il gestore invia i dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, successivi al pertinente termine di decorrenza previsto dal presente articolo.

Art. 7.

Comunicazione del rispetto delle condizioni per l'accesso al premio tariffario

1. Le agenzie comunicano al Gestore dei servizi energetici, utilizzando l'indice dell'allegato I, gli esiti della verifica prevista dall'art. 3, comma 1, e, periodicamente, i mesi civili in cui i valori limite di cui all'art. 3, comma 3, sono stati rispettati, ai fini della corresponsione del premio a conguaglio, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, da erogare in relazione a tale numero di mensilità. La comunicazione è effettuata entro 90 giorni dalla ricezione dei dati oggetto di verifica.

2. Le agenzie possono concordare con il Gestore dei sevizi energetici specifiche modalità, anche basate su sistemi informatici, per la comunicazione prevista dal comma 1.

Art. 8.

Costi delle attività di verifica e controllo

1. I costi delle attività di verifica, dei controlli e delle comunicazioni di cui al presente decreto sono posti a carico del gestore dell'impianto interessato sulla base delle tariffe previste dall'allegato II. Gli importi sono versati con le tempistiche previste dall'allegato II, all'Agenzia o ai soggetti delegati di cui all'art. 5 nei modi previsti dalle procedure amministrative e contabili stabilite a livello regionale in conformità ai relativi ordinamenti. In caso di mancato o incompleto versamento degli importi dovuti le agenzie possono stabilire che non si proceda ad ulteriori attività di verifica e di comunicazione di cui al presente articolo in relazione al gestore interessato.

Art. 9.

Sistemi di monitoraggio delle emissioni

1. Ai fini dell'accesso al premio il gestore di impianti di potenza termica nominale superiore a 15 MW deve utilizzare, per il monitoraggio delle emissioni, un sistema SME conforme alla norma UNI EN 14181 e, per quanto non disposto da tale norma, alle prescrizioni previste dall'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 e dalle pertinenti norme regionali relative ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.

2. In caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 15 MW può essere utilizzato, in alternativa al sistema SME, un sistema SAE conforme almeno alla norma UNI EN 15267/2009, nonché alle caratteristiche, alle prestazioni minime ed alle altre prescrizioni previste dall'allegato III, sezione I.

3. Per tutti i sistemi SME e SAE previsti dai commi 1 e 2 non si applica, ai fini del presente decreto, il numero minimo di ore di normale funzionamento nel mese civile previsto dal punto 5.2.3. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.

4. I dati di monitoraggio previsti dall'art. 2, comma 2, rilevati da tutti i sistemi SME e SAE sono archiviati ed inviati dal gestore dell'impianto alle agenzie utilizzando il formato previsto dall'allegato III, sezione II.

5. L'individuazione di ciascun impianto di combustione a cui riferire le disposizioni del presente decreto, inclusa la soglia di potenza termica nominale prevista dal comma 2, è effettuata sulla base delle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

6. I sistemi SAE previsti dal presente decreto non possono essere in alcun caso utilizzati ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione previsti ai sensi della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.

Roma, 14 aprile 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

ALLEGATO *I*

Indice della comunicazione al Gestore dei sevizi energetici

1. La comunicazione prevista dall'art. 7 deve contenere i seguenti elementi:

denominazione del gestore dell'impianto;

codice CENSIP;

sede dell'impianto;

avvenuta verifica iniziale di idoneità del sistema di monitoraggio delle emissioni;

termine di decorrenza di cui all'art. 6;

indicazione dei mesi civili in cui i valori limite sono stati rispettati. (1)

(1) Per le comunicazioni successive alla prima, i mesi da indicare sono quelli compresi nel periodo successivo al periodo a cui si riferisce la precedente comunicazione.

ALLEGATO *II*

Tariffe delle attività di verifica e comunicazione

1. Le tariffe previste dall'art. 8 sono individuate con le seguenti modalità:

a) verifica iniziale di idoneità del sistema SME o del sistema SAE, incluse le eventuali attività sul campo finalizzate a tale verifica iniziale: tariffa base di 360 euro, con l'aggiunta dei costi relativi alle specifiche attività sul campo, se effettuate, quali previsti dal vigente tariffario delle prestazioni dell'Agenzia interessata; (2)

b) accertamento del rispetto dei valori limite di emissione attraverso la verifica della correttezza e completezza dei dati di monitoraggio ricevuti, inclusi gli oneri di archiviazione dei dati e di gestione delle comunicazioni: 2.160 euro per l'intero anno civile, considerando 180 euro per la verifica dei dati relativi a ciascuna mensilità;

c) controlli di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 4: tariffa base di 900 euro per singolo controllo, con l'aggiunta dei costi relativi alle specifiche attività di campionamento e di analisi effettuate durante il controllo, quali previsti dal vigente tariffario delle prestazioni dell'Agenzia interessata.

2. Gli importi di cui al punto 1, lettere *a)* e *c)*, sono versati, dopo lo svolgimento delle attività, entro trenta giorni dalla richiesta dell'agenzia interessata. Gli importi di cui al punto 1, lettera *b)*, sono versati, in via di anticipazione, entro la data di invio dei primi dati di monitoraggio dell'anno civile in cui le attività ivi previste devono essere effettuate. In caso di primo invio dei dati di monitoraggio gli importi di cui al punto 1, lettera *b)*, sono comunque versati con riferimento a tutti i mesi civili di esercizio successivi al termine di decorrenza applicabile ai sensi dell'art. 6.

3. Nelle richieste di versamento previste dal punto 2 le agenzie individuano espressamente le voci ed i costi unitari del vigente tariffario delle prestazioni applicati in relazione alle specifiche attività sul campo ed alle specifiche attività di campionamento e di analisi che sono state effettuate.

(2) Importo da versare una sola volta per la verifica iniziale di idoneità del sistema SME o del sistema SAE.

ALLEGATO *III*

Monitoraggio delle emissioni

Sezione I. Caratteristiche e prestazioni minime del sistema SAE.

1. Fatte salve le specifiche diverse indicazioni previste dal presente allegato, il SAE è soggetto alle disposizioni dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 relative ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, con particolare riferimento alle diposizioni concernenti i valori limite mensili di emissione.

2. Fermo restando quanto prescritto dal punto 5.1.2 dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, il SAE deve rilevare e registrare le concentrazioni, nelle emissioni, degli inquinanti previsti dalla tabella dell'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dei principali parametri di processo (tenore di O_2 libero, tenore di vapore acqueo, temperatura, stato di impianto, portata).

3. I mesi civili per cui non sia rispettato l'indice minimo di disponibilità mensile delle medie orarie valide previsto dai punti 2.4. e 5.2.3. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 non sono validi ai fini del premio tariffario. Non si applicano le forme alternative di controllo previste dai punti 2.5. e 5.5.1. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Il gestore dell'impianto invia, per la verifica prevista dall'art. 3, comma 1, le procedure di calibrazione/taratura, le procedure di garanzia di qualità dei dati e le procedure di validazione delle misure previste dai punti 2.9, 3.1, 3.7.2 e 4 dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. Le procedure specificano anche il periodo di operatività non sorvegliata.

5. Il gestore dell'impianto deve tenere il registro previsto dal punto 2.8. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 ed il riepilogo delle azioni di manutenzione previsto dal punto 3.2. di tale allegato, al fine di inserire i relativi dati in ciascun invio dei dati di monitoraggio, quale previsto dall'art. 2, comma 2.

6. Gli strumenti di analisi del SAE devono rispettare il seguente requisito:

Campo di misura: valore limite tra 40% e 50% del fondo scala utilizzato.

7. Il SAE deve essere installato in corrispondenza di ciascun punto di emissione dell'impianto di combustione individuato ai sensi dell'art. 9, comma 5, o di ciascun punto di emissione che sia comune a più impianti di combustione individuati ai sensi dell'art. 9, comma 5.

Sezione II. Formato per l'archiviazione e per l'invio dei dati di monitoraggio.

1. Per tutti i sistemi SME e SAE di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il gestore dell'impianto utilizza, per l'archiviazione e l'invio dei dati, il formato contenuto nella presente sezione. In occasione di ciascun invio dei dati di monitoraggio, quale previsto dall'art. 2, comma 2, devono essere inviati tutti i dati elencati nella presente sezione.

Dati da archiviare e da inviare:

indice di disponibilità mensile delle medie orarie;

concentrazioni medie mensili rilevate per ciascun inquinante;

concentrazioni medie orarie di ciascun inquinante rilevate, con applicazione del tenore di ossigeno di riferimento, durante il periodo mensile di mediazione e correlati valori medi su base oraria rilevati dei seguenti parametri di processo:

tenore di O_2 libero;

tenore di vapore acqueo;

temperatura dell'emissione;

stato di impianto (produttività);

portata;

dati del registro previsto dal punto 2.8. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo oggetto di comunicazione;

dati del riepilogo delle azioni di manutenzione previsto dal punto 3.2. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo oggetto di comunicazione;

dati e informazioni introdotti dal gestore nel sistema di monitoraggio ai sensi del punto 3.7.1. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo oggetto di comunicazione.

17A03158

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 2017.

Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»;

Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Considerato che per l'anno 2013, non risultano sussistere a favore delle regioni minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche di cui ai commi da 224 a 234 della legge n. 296 del 2006 e che, pertanto, non occorre effettuare le regolazioni finanziarie e stabilire i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle Province autonome prescritti dal comma 235 della stessa legge n. 296 del 2006;

Considerato che, per l'anno 2013, in ragione dei rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica è di totale spettanza erariale nella Regione Friuli - Venezia Giulia, è di spettanza regionale, per una quota di 7/10 nella Regione Sardegna e per l'intera quota nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Siciliana e Valle d'Aosta;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 marzo 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1.

1. È approvata l'allegata tabella A indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2013. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale.

Art. 2.

1. Gli importi spettanti all'Erario indicati nell'allegata tabella B, saranno versati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X-cap. 2368-art. 06 con la causale «Compensazione tasse automobilistiche anno 2013» entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dandone comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Qualora il versamento degli importi spettanti all'Erario non sia effettuato entro il termine indicato al precedente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna Regione e Provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, come di seguito indicato:

per la Regione Siciliana sul capitolo 2700;

per le altre regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano sul capitolo 2790;

per le Regioni a statuto ordinario sulle risorse spettanti a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione all'IVA.

3. Le Regioni a statuto ordinario potranno effettuare per l'anno 2013 compensazioni tra i residui attivi, i residui passivi e/o le quote accantonate nel risultato di amministrazione iscritti nelle proprie contabilità.

4. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sui dati relativi alle annualità successive.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 8 maggio 2017

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO

ALLEGATO

TABELLA A

Tasse automobilistiche 2013
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale

	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"			
Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
1 Abruzzo	32.440	746.498,78	34.546	572.340,07	101.661	1.297.808,50	138.589	1.112.419,50	190.821	712.811,60	75.831	369.197,16	573.888	2.940.927,04
2 Basilicata	19.801	366.020,09	17.446	268.292,41	50.467	605.746,05	56.198	464.307,79	68.238	244.251,18	19.773	103.387,05	231.923	2.052.004,57
3 Bolzano	7.016	184.451,20	11.346	196.793,21	42.006	615.124,36	58.669	631.790,18	99.553	933.709,52	243.852	1.724.101,04	462.442	4.285.969,51
4 Calabria	41.954	757.523,86	36.617	556.733,33	110.496	1.323.207,44	136.116	1.071.822,46	190.550	518.666,36	65.134	283.934,68	580.867	4.511.888,13
5 Campania	97.843	1.812.415,72	99.434	1.508.128,74	338.094	4.088.515,44	425.964	3.211.129,31	543.420	1.495.531,22	173.428	735.721,88	1.678.183	12.851.442,31
6 Emilia Romagna	107.415	2.827.017,97	112.918	1.995.954,11	332.557	4.484.108,86	512.952	4.296.875,97	847.504	4.217.091,27	417.714	3.176.799,15	2.331.060	20.997.847,33
8 Lazio	103.424	2.389.498,16	122.967	2.018.273,16	421.227	5.044.876,40	666.671	4.712.993,26	1.021.967	4.102.792,11	683.728	5.569.404,72	3.019.984	23.837.837,81
9 Liguria	41.595	879.050,79	48.833	678.334,72	120.955	1.329.115,64	223.271	1.242.048,66	227.540	944.877,94	101.500	623.997,70	763.694	5.697.425,45
10 Lombardia	121.079	3.370.152,05	190.744	3.505.965,14	657.113	9.127.093,69	1.138.516	9.631.532,52	1.830.657	11.405.127,36	1.019.384	10.457.662,35	4.957.493	47.497.533,11
11 Marche	43.346	1.031.393,56	49.972	828.401,82	139.714	1.812.921,98	188.046	1.598.595,70	262.343	1.067.383,78	114.711	605.592,42	798.132	6.944.289,26
12 Molise	8.873	179.724,95	8.106	130.444,83	23.684	315.470,00	26.804	245.772,14	33.749	125.225,34	10.271	55.197,24	111.487	1.051.834,50
13 Piemonte	100.134	2.728.895,40	95.164	1.817.810,99	322.060	4.073.958,10	517.489	4.254.260,71	754.934	3.681.549,06	426.133	3.723.036,75	2.215.914	20.279.511,01
14 Puglia	101.175	1.819.622,35	97.360	1.395.404,96	285.270	3.325.906,10	334.880	2.589.815,94	434.949	1.313.766,96	129.818	631.593,03	1.383.452	11.076.109,34
15 Sardegna	27.799	527.151,71	27.749	411.244,65	105.957	1.203.378,20	145.916	1.124.368,33	212.483	512.700,18	71.541	246.190,05	591.445	4.025.033,12
16 Sicilia	124.993	2.236.805,23	117.958	1.756.015,95	332.815	3.737.287,38	419.242	2.892.227,93	511.123	1.298.088,30	172.055	613.725,24	1.678.186	12.534.150,03
17 Toscana	86.488	2.370.578,45	83.485	1.495.582,11	246.779	3.100.432,79	455.414	3.436.835,76	682.599	3.015.492,12	470.346	3.659.952,02	2.025.111	17.078.873,25
18 Trento	10.983	265.627,97	11.442	206.676,38	39.351	531.821,41	65.114	622.646,89	106.505	656.269,44	227.708	3.207.115,44	461.103	5.490.157,53
19 Umbria	28.538	615.972,21	24.786	420.385,85	77.056	975.635,67	100.635	860.172,35	152.505	613.139,58	62.200	327.948,96	445.720	3.813.254,62
20 Valle d'Aosta	3.412	84.661,98	2.850	58.099,27	10.079	136.928,76	15.575	144.901,89	52.361	269.332,65	135.054	1.387.774,26	219.331	2.081.698,81
21 Veneto	101.830	2.772.057,97	119.642	2.415.738,60	413.271	6.386.164,68	573.292	6.116.503,09	887.788	6.017.758,36	405.850	4.512.666,28	2.501.673	28.220.888,98
totale	1.210.138	27.965.120,40	1.313.365	22.236.620,30	4.170.612	53.515.501,45	6.199.353	50.261.020,38	9.111.589	43.145.564,33	5.026.031	42.014.997,42	27.031.088	237.268.675,71

TABELLA B

PROSPETTO REGOLAZIONI CONTABILI REGIONI-ERARIO
ANNO 2013

		Minor gettito regionale (da eco-incentivi)	Maggior gettito regionale (da riscossioni)	Somme spettanti all'Erario	Somme spettanti all'Erario (saldo 7/10 per Sardegna)
		(a)	(b)	(b) - (a)	(b) - (a)
1	Abruzzo	0,00	2.940.927,04	2.940.927,04	2.940.927,04
2	Basilicata	0,00	2.052.004,57	2.052.004,57	2.052.004,57
3	Bolzano	0,00	4.285.969,51	4.285.969,51	4.285.969,51
4	Calabria	0,00	4.511.888,13	4.511.888,13	4.511.888,13
5	Campania	0,00	12.851.442,31	12.851.442,31	12.851.442,31
6	Emilia Romagna	0,00	20.997.847,33	20.997.847,33	20.997.847,33
8	Lazio	0,00	23.837.837,81	23.837.837,81	23.837.837,81
9	Liguria	0,00	5.697.425,45	5.697.425,45	5.697.425,45
10	Lombardia	0,00	47.497.533,11	47.497.533,11	47.497.533,11
11	Marche	0,00	6.944.289,26	6.944.289,26	6.944.289,26
12	Molise	0,00	1.051.834,50	1.051.834,50	1.051.834,50
13	Piemonte	0,00	20.279.511,01	20.279.511,01	20.279.511,01
14	Puglia	0,00	11.076.109,34	11.076.109,34	11.076.109,34
15	Sardegna	0,00	4.025.033,12	4.025.033,12	2.817.523,18
16	Sicilia	0,00	12.534.150,03	12.534.150,03	12.534.150,03
17	Toscana	0,00	17.078.873,25	17.078.873,25	17.078.873,25
18	Trento	0,00	5.490.157,53	5.490.157,53	5.490.157,53
19	Umbria	0,00	3.813.254,62	3.813.254,62	3.813.254,62
20	Valle d'Aosta	0,00	2.081.698,81	2.081.698,81	2.081.698,81
21	Veneto	0,00	28.220.888,98	28.220.888,98	28.220.888,98
	totale	**0,00**	**237.268.675,71**	**237.268.675,71**	**236.061.165,77**

17A03256

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 maggio 2017.

Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;

Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/1.2.1.1.1 del codice STCW, relative allo standard di conoscenze minime delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio come elencate nella tabella A-VI/1-1;

Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il modello di corso IMO 1.19 «Proficiency in personal survival techniques» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso di sopravvivenza e salvataggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo», come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001;

Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le «Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base»;

Considerata la necessità di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 del relativo codice STCW;

Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Divisione 3° - con nota prot. n. 11325 del 18 aprile 2017.

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, alla corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 e alla tabella A-VI/1-1 del codice STCW.

2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio in conformità alle norme di cui al comma 1.

Art. 2.

Organizzazione del corso

1. Il corso di addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio di cui all'art. 1, ha una durata non inferiore alle venti ore, di cui non meno di dodici impiegate in esercitazioni pratiche e di cui non meno di otto impiegate per la teoria. Il programma (teorico-pratico) da svolgere è conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.

2. Al suddetto corso di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Nelle esercitazioni pratiche i partecipanti al corso devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 10 allievi per istruttore.

3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società, fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.

Art. 3.

Accertamento delle competenze

1. Al completamento del corso, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di trenta domande a scelta multipla con cinque dif-

ferenti ipotesi di risposta) della durata non superiore a 60 minuti ed una prova pratica nella quale il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito l'abilità pratica nell'applicazione delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio, mediante lo svolgimento delle prove pratiche riportate nell'allegato F. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione, per singolo candidato, sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.

Art. 4.

Rilascio dell'attestato di superamento del corso di sopravvivenza e salvataggio e mantenimento delle competenze

1. Ai candidati che superano l'esame di cui all'art. 3, è rilasciato un attestato, secondo il modello riportato nell'allegato E del presente decreto.

2. L'addestramento ha validità quinquennale. Il personale in possesso dell'attestato di addestramento di cui al comma 1, ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in corso di validità, per l'aggiornamento si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali aggiornamenti già eseguiti.

Art. 5.

Aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio

1. L'aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio, della durata di almeno otto ore, è svolto presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso, secondo il programma di cui all'allegato F, oppure parte presso gli istituti, enti o società di cui sopra, della durata di almeno quattro ore (secondo il programma riportato in allegato F1) e parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato F2). All'aggiornamento effettuato presso gli istituti, enti o società, possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati in conformità ai criteri stabiliti al comma 2, dell'art. 2.

2. Gli istituti, enti o società di cui al comma 1 del presente articolo che intendono svolgere l'aggiornamento dell'addestramento devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento e per conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato ai candidati risultati idonei, come da modello allegato G.

4. L'addestramento pratico di cui al programma in allegato F2, quale completamento del percorso di aggiornamento del corso di sopravvivenza e salvataggio, è svolto a bordo della nave, sotto la supervisione e responsabilità della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal fine, attraverso una procedura documentata disciplina l'attività e provvede a designare uno o più «responsabili dell'addestramento» che sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed allo svolgimento dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato il corso di di cui al presente decreto.

La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente.

Al termine dell'aggiornamento, il responsabile dell'addestramento effettuato a bordo, rilascia ad ogni partecipante un'attestazione come da modello allegato H.

Art. 6.

Entrata in vigore ed Abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 2017.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio»;

b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, a firma del dirigente generale del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e interno *pro tempore*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni in tema di «Modifica della certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio».

Art. 7.

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli istituti, enti o società riconosciuti che svolgono i corsi di sopravvivenza e salvataggio ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1987, dovranno essere riconosciuti, secondo le previsioni contenute nel presente decreto potendo utilizzare, fino alla data del 1 luglio 2018, l'impianto natatorio e/o lo specchio acqueo precedentemente autorizzato nonché i docenti già accreditati.

2. Dopo il 1° luglio 2018 gli istituti, enti o società di cui al comma precedente potranno continuare ad operare solo se avranno dimostrato di disporre di un impianto natatorio secondo le previsioni del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2017

Il comandante generale: MELONE

ALLEGATO *A*

Programma dell'addestramento teorico-pratico per il corso di "Sopravvivenza e salvataggio"

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave	Teoria e Pratica (ore)
1. **Introduzione, sicurezza e sopravvivenza** 1. Indicazioni di sicurezza per lo svolgimento del corso; 2. Principi di sopravvivenza in mare; 3. Definizioni dei mezzi e dei dispositivi di salvataggio esistenti a bordo; 4. Manuali di addestramento previsti dalla SOLAS; 5. Simbologia di sicurezza (*safety*) IMO.	
2. **Situazioni di emergenza che possono verificarsi in mare** 1. Tipi di emergenze: collisione, incendio, affondamento, incaglio, uomo in mare, inquinamento; 2. Precauzioni da prendere per evitare il verificarsi delle emergenze; 3. Disposizioni antincendio: descrizione generale dei mezzi disponibili a bordo per la lotta antincendio; 4. Affondamento: descrizione generale dei mezzi disponibili in caso di affondamento; 5. Competenze dell'equipaggio e familiarizzazione iniziale: spiegare che l'efficacia dei mezzi di salvataggio dipende dall'abilità e dall'addestramento dell'equipaggio; 6. Ruolo d'appello, segnali di emergenza compresi i segnali per la direzione del battello per il recupero di uomo in mare; segnali di soccorso pirotecnici; conoscenza delle esercitazioni di emergenza che si effettuano a bordo; 7. Istruzioni per l'equipaggio sulle emergenze; mezzi di sfuggita esistenti a bordo; 8. Necessità di essere pronti ad ogni emergenza e conseguente valore dell'addestramento e delle esercitazioni; 9. Equipaggiamenti aggiuntivi per la sopravvivenza (da prelevare dalla nave e portarli sui mezzi di salvataggio); 10. Abbandono della nave e sue criticità correlate;	
3. **Evacuazione** 1. Abbandono della nave come ultima risorsa; 2. Preparazione personale all'abbandono della nave; 3. La necessità di evitare il panico; 4. I doveri dell'equipaggio verso i passeggeri; 5. Azioni da compiere da parte dell'equipaggio nell'approntare ed ammainare i mezzi di salvataggio incluso il M.E.S.; 6. Gli ordini del Comandante per abbandonare la nave; 7. Dotazioni, mezzi di sopravvivenza e loro utilizzo per innalzare le probabilità di sopravvivenza;	
4. **Mezzi collettivi di salvataggio e battelli di emergenza** 1. Imbarcazioni di salvataggio: tipologie, sistemi di ammaino, dimostrazione di come imbarcare sulle stesse dalla nave e dall'acqua; 2. Zattere: tipologie, ubicazione a bordo, galleggiamento libero e uso del gancio idrostatico, sistemi di apertura; 3. Battelli di emergenza; 4. Altri mezzi di salvataggio collettivi (esempio apparecchio galleggiante su unità	

da traffico locale);	
5. **Dispositivi individuali di salvataggio** 1. Salvagenti anulari: tipologie ed ubicazione a bordo; 2. Giubotti di salvataggio: tipologie ed ubicazione a bordo; 3. Tute di immersione e tute anti-esposizione: differenza di utilizzo ed ubicazione; 4. Indumenti di protezione termica;	
6. **Dispositivi di salvataggio individuali e collettivi (Dimostrazioni pratiche)** 1. Salvagenti anulari: lanciare un salvagente anulare in acqua e controllare: - Galleggiamento - Auto-accensione della luce - Auto-attivazione della boetta fumogena - Galleggiamento della sagola 2. Giubbotti di salvataggio: - Indossare un giubbotto di salvataggio correttamente entro un periodo di tempo di un minuto e senza assistenza; - Saltare in sicurezza in acqua da un'altezza non inferiore a 3 metri indossando il giubbotto di salvataggio; - Nuotare per una breve distanza indossando il giubbotto di salvataggio; - Provare il funzionamento del fischietto e della luce del giubbotto di salvataggio; 3. Tute di immersione: - Indossare una tuta d'immersione nel tempo di 2 minuti senza assistenza; - Mentre si indossa una tuta d'immersione e il giubbotto di salvataggio: • Salire e scendere una scala verticale di almeno 5 metri in lunghezza; • Saltare in acqua da un'altezza non inferiore a 3 metri; • Nuotare per una breve distanza e salire a bordo di un mezzo di salvataggio dall'acqua; • Provare il funzionamento del fischietto e della luce in dotazione; 4. Indumenti di protezione termica: - Indossare un indumento di protezione termica senza assistenza mentre si è a bordo di un mezzo di salvataggio o battello di emergenza ed aver indossato un giubbotto di salvataggio; - Liberarsi dell'indumento di protezione termica che impedisce di nuotare in un tempo non superiore a 2 minuti; - Mettere un indumento di pretezione termica su una persona che simula uno stato di inconscienza a bordo di una zattera di salvataggio; 5. Sopravvivenza personale senza giubbotto di salvataggio: - Dimostrare come mantenersi a galla senza l'uso del giubbotto di salvataggio, senza tuta d'immersione o tuta anti-esposizione; 6. Salire su un mezzo di salvataggio: - Salire a bordo di una zattera dalla nave e dall'acqua indossando un giubbotto di salvataggio; - Recuperare ed assistere i superstiti; - Dimostrare l'utilizzo delle dotazioni di bordo, incluso l'uso dell'ancora galleggiante; - Raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio; - Dimostrare come abbandonare una zattera di salvataggio; **Ogni gruppo di discenti dovrà assistere, durante le esercitazioni pratiche, alle operazioni di apertura di una zattera di salvataggio autogonfiabile.**	

7. **Sopravvivenza in mare** 1. Pericoli per i sopravvissuti: - Colpo di calore, colpo di sole, esposizione al freddo, immersione in acqua e ipotermia, il mal di mare; - Incapacità di mantenere fluidi corporei, causando la disidratazione; - Effetti del bere acqua di mare; - Sopravvivenza in caso di incendio di prodotti infiammabili in acqua; - Acque infestate da squali; 2. Uso ottimale delle dotazioni dei mezzi di salvataggio: - Descrivere come allontanarsi in sicurezza dalla nave (incluso l'uso dei remi per la voga); - Precauzioni da prendere a bordo dei mezzi di salvataggio in climi freddi, in climi tropicali, in caso di esposizione al sole, al freddo e ipotermia; - Effetti del mal di mare, precauzioni per prevenirlo e combatterlo; - Uso opportuno dell'acqua dolce, del cibo e la necessità di evitare la disidratazione; - Descrivere le azioni da compiere per la sopravvivenza in caso di incendio di prodotti infiammabili in acqua; - Descrivere le tecniche di sopravvivenza in acque infestate da squali; - Descrivere l'uso corretto dell'ancora galleggiante; - Descrivere i compiti di una guardia di vedetta; - Descrivere i mezzi per facilitare la rilevazione dei naufraghi da parte di altre navi; - Importanza di tenere alto il morale; - Spiegare le tecniche di sopravvivenza quando si è in acqua e non su una imbarcazione o zattera di salvataggio;	
8. **Apparati radio di emergenza (Dimostrazioni pratiche)** 1. Apparati radio portatili per i mezzi di salvataggio: - Illustrare l'utilizzo dei dispositivi per la trasmissione dei segnali di allarme e di soccorso (VHF); 2. Radio-boa di localizzazione di emergenza (EPIRBs): - Illustrare il funzionamento dell'EPIRB, numero ed ubicazione a bordo; - Dimostrare come vengono attivati; - Descrivere gli inconvenienti di un loro uso accidentale; 3. Risponditore radar (SARTs): - Illustrare il funzionamento del risponditore radar (SART), numero ed ubicazione a bordo; - Dimostrare come vengono attivati; - Descrivere gli inconvenienti di un loro uso accidentale; - Differenze tra un EPIRB e un SART;	
9. **Assistenza a mezzo di elicottero** 1. Comunicazioni con l'elicottero: - Illustrare l'uso dei segnalamenti a braccia; - Illustrare come comunicare, attraverso una stazione di terra, con l'elicottero; 2. Evacuazione dalla nave e dai mezzi di salvataggio: - Illustrare la necessità di avere sulla nave una zona identificata di prelievo a mezzo elicottero libera da gru, derrick, alberi, draglie e altri impedimenti; - Indicare come evacuare in sicurezza da una imbarcazione e/o zattera di salvataggio; 3. Prelievo con elicottero: - Descrivere i metodi di prelievo a mezzo imbracature, barella, rete di salvataggio, ecc;	

- Illustrare l'uso dei segnalamenti a braccia per il sicuro sollevamento; - Descrivere come un membro dell'equipaggio dell'elicottero può aiutare nelle operazioni di prelievo; - Spiegare l'importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto; 4. Uso corretto delle imbracature da elicottero: - Descrizione delle varie imbracature/strop; - Mostrare il modo corretto di indossare le imbracature e la postura di sicurezza da assumere nell'utilizzo	
Totale	**20**

ALLEGATO *B*

Strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all'addestramento teorico-pratico per il corso di sopravvivenza e salvataggio

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).

2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

a) manuale istruttore;

b) filmati audio-video(1)relativi agli argomenti trattati nell'allegato A;

c) Testi di riferimento IMO aggiornati:

convenzione STCW '78 come emendata;

convenzione SOLAS 1974 come emendata;

IAMSAR - vol. III;

IMO Life Saving Appliances Code (LSA code);

LSA symbols - Poster;

3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti redatte secondo le linee guida del modello di corso IMO 1.19 «Proficiency in personal survival techniques». La dispensa deve trattare in modo chiaro ed esauriente tutti gli argomenti previsti dal programma e deve essere altresì organizzata tenendo conto sia della tipologia del corso, che della preparazione culturale e professionale degli allievi. Pertanto trattandosi di un corso indirizzato alle categorie iniziali, gli argomenti devono essere redatti in modo facilmente comprensibile e, per quanto possibile, illustrati con disegni, schemi, tabelle, ecc. Le stesse devono contenere una bibliografia delle fonti utilizzate e un sistema di citazione di quest'ultime.

4. Strutture e attrezzature di cui al seguente elenco:

a) Una piscina di superficie non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10m o superiore), e di profondità non inferiore a 3,50 metri in corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per i tuffi e da estendersi, altresì, procedendo per 5 metri in avanti e per metri 2,5 ai lati. Oltre tale area la profondità può degradare linearmente (con un'inclinazione non superiore a 30°) fino ad arrivare ad una profondità non inferiore a 1,2 metri. La piattaforma (delle seguenti minime dimensioni: lunghezza 3 metri, larghezza 1,5 metri e che sporga dal bordo piscina almeno 1,25 metri), posizionata ad un'altezza di metri 3 sulla superficie dell'acqua, deve essere realizzata e certificata secondo le norme di sicurezza in vigore per sostenere almeno due persone contemporaneamente;

b) In alternativa ad una singola piscina potranno essere utilizzate due piscine diverse, situate presso la medesima struttura, delle quali una da utilizzare solo per la prova pratica del tuffo ed avente le caratteristiche descritte alla lettera *a)* nella parte specifica relativa alla sub-area per i tuffi ed alle caratteristiche della piattaforma e, l'altra, avente superficie non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10m o superiore), con profondità di almeno 2 metri procedendo per 5 metri in avanti e che può degradare linearmente (con un'inclinazione non superiore a 30°) fino ad arrivare ad una profondità non inferiore a 1,2 metri;

c) Qualora si utilizzino piscine non di proprietà le stesse dovranno essere adeguatamente certificate FINA per la disciplina olimpica del nuoto in vasca corta e del tuffo da piattaforma fissa di altezza non inferiore a 3 m;

d) Le piscine sopra descritte, se situate in località diverse rispetto all'ubicazione delle aule destinate alle lezioni teoriche, dovranno essere ubicate ad una distanza non superiore a km 10 o comunque raggiungibili in trenta minuti.

e) Per le piscine già riconosciute idonee in relazione ai requisiti di cui al decreto 6 aprile 1987 come emendato, la superficie dovrà essere non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10 m o superiore), con una sub-area di profondità adeguata in corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per i tuffi in base ad un assessment redatto da soggetto esterno qualificato e comunque con profondità non inferiore a 3 metri nei primi 6 metri

(1) I dispositivi audio-video utilizzati devono rispettare tutte le norme di tutela dei diritti di autore e diritti connessi previsti dalla normativa vigente

in avanti rispetto al bordo piscina. Oltre tale area la profondità può degradare linearmente fino ad arrivare ad una profondità non inferiore a 1,2 metri; la piattaforma fissa (delle seguenti minime dimensioni: lunghezza 3 metri, larghezza 1,5 metri e che sporga dal bordo piscina almeno 1,25 metri), posizionata ad un'altezza di metri 3 sulla superficie dell'acqua, deve essere realizzata e certificata secondo le norme di sicurezza in vigore per sostenere almeno due persone contemporaneamente;

f) attrezzature di tipo approvato SOLAS come di seguito elencate:

i. 25 giubbotti di salvataggio (di cui almeno 5 di tipo gonfiabile);

ii. 02 salvagenti anulari muniti di boetta luminosa, fumogena e sagola galleggiante;

iii. 02 zattere (2) di salvataggio gonfiabili (anche da training (Demo)) da almeno 12 persone complete di dotazioni. La revisionare dovrà essere effettuata secondo le disposizioni in vigore a cura di una stazione di revisione autorizzata;

iv. un set completo di dotazioni di una imbarcazione di salvataggio;

v. un dispositivo elettrico o meccanico, atto a simulare il recupero dall'alto del naufrago, provvisto di dispositivi di sicurezza e corredato di certificazione di collaudo, rilasciata dalla casa costruttrice, per il sollevamento di almeno 2 persone per un peso di almeno kg 250; il dispositivo deve essere fissato ad una struttura fissa certificata tale da poter sostenere e permettere il sollevamento del peso sopra indicato.

vi. 02 imbracature di sollevamento per i fini di cui al punto v.;

vii. una radio-boa di localizzazione di emergenza (EPIRB) operante sulla frequenza di 460 MHz;

viii. un risponditore radar (SART) operante sulla frequenza di 9 GHz;

ix. due radioline portatili VHF per i mezzi di salvataggio di tipo approvato;

x. 20 tute di immersione di tipo approvato Solas;

xi. 2 tute anti-esposizione di tipo approvato Solas;

xii. 20 indumenti di protezione termica;

xiii. 1 kit di pronto soccorso completo di: barella, kit di rianimazione con ossigeno/pallone ambu;

Precauzioni di sicurezza

Le precauzioni di sicurezza durante le esercitazioni sono una componente importante di questo corso e influenzano la sua organizzazione. I discenti devono essere protetti dal pericolo in ogni momento.

Gli istruttori ed i loro assistenti devono rigorosamente supervisionare i discenti e garantire la loro sicurezza. Materiali di primo soccorso, tra cui un kit di rianimazione, devono essere prontamente disponibili.

Non devono essere effettuate esercitazioni notturne a meno che tutti i tirocinanti e gli istruttori siano provvisti di giubbotti di salvataggio, completi di strisce retro-riflettenti, come specificato nel codice LSA 1.2.2.7 e l'area delle esercitazioni deve essere adeguatamente illuminata da proiettori.

ALLEGATO *C*

Composizione del corpo istruttori e direttore del corso

1) Il corpo istruttori è composto da docenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Comandante/1° ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale;

b) direttore/1° ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000Kw, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale;

c) laureato in medicina e chirurgia con almeno 12 mesi di esperienza lavorativa;

d) istruttore con brevetto di «Maestro di salvamento»;

2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei requisiti specifici di cui sopra ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 anni.

3) Gli istruttori già riconosciuti idonei per lo svolgimento del corso sopravvivenza e salvataggio di cui al decreto ministeriale 6 aprile 1987 ottengono l'accreditamento per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di cui al decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».

5) Il direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno due anni nell'ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore». Sono nominati anche uno o più sostituti del direttore del corso che sostituiscano lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento e che siano in possesso dei medesimi requisiti.

(2) Ogni gruppo di discenti dovrà asistere all'apertura della zattera di salvataggio. La stessa, dovrà essere chiusa e ricondizionata secondo le norme di sicurezza indicate da una stazione autorizzata. a tal fine, dovrà essere intuito un apposito registro nel quale verranno annotate le date relative all'apertura, chiusura e ricondizionamento della stessa

ALLEGATO *D*

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica. La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno “sufficiente” che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA		
DESCRIZIONE	GIUDIZIO	VOTO NELLA SCALA DECIMALE
A. Non comprende ciò che deve eseguire; Esegue solo in minima parte la prova; Non è in grado di portare a termine la Prova;	INSUFFICIENTE	1-5
B. Comprende ciò che deve eseguire; Completa la prova in modo corretto; Impiega il giusto tempo;	SUFFICIENTE	6
C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito; Dimostra abilità personali nell’esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti;	BUONO	7
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee.	DISTINTO	8
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee; Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi.	OTTIMO	9-10

ALLEGATO *E*

Registrato al n ……..

Registered at n. ………..

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato relativo al corso di Sopravvivenza e Salvataggio

Statement in Personal Survival Techniques training course

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr./Ms

Nato/a a ………………………………………………..il…………………………………………..
born in *on*

(x)iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di……………………………….............
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ……………………………………………
at No *Tax code*

(x)passaporto n° ………………. rilasciato da …………………………………….. il …..…………
passport No *issued at* *on*

ha frequentato dal………..……….. al ……………………. con esito favorevole il corso di
has attended from *to* *with favorable result the*

" SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO"

Personal Survival Techniques training course

presso…………………………………………………………………., riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°………………………………in data………………………………………………
with Decree n. *on date*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-VI/1.2.1.1.1 e della Tabella A-VI/1-1 del relativo Codice, del modello di corso IMO 1.19 "*Proficiency in Personal Survival Techniques*", e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale…………………….……......
The above mentioned training course has taken place in accordance with regulation VI/1, of the STCW'78 Convention Annex as emended, of the Section A-VI/1.2.1.1.1 and Table A-VI/1-1 of STCW code, in compliance with IMO Model Course 1.19 "Proficiency in Personal Survival Techniques" and with procedures of the Directorial Decree ……………..

Data del rilascio…………………… Data di scadenza …………
Date of issue *Date of expiry*

Il Direttore del Corso Il Presidente della Commissione d'esame
Responsible of training *The Chairman signature*
……………………… ……………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement

---

x Compilare come appropriato/*Fill in as appropriate*

ALLEGATO *F*

Prove pratiche di Aggiornamento dell'addestramento di "Sopravvivenza e Salvataggio" svolto presso i centri di addestramento

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave	Pratica (ore)
Dimostrazione pratica sull'abilità e competenza acquisita in merito a: 1. Indossare un giubbotto di salvataggio; 2. Indossare ed usare una tuta d'immersione; 3. Saltare in sicurezza in acqua da una altezza non inferiore a 3 metri; 4. Raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio; 5. Nuotare indossando il giubbotto di salvataggio; 6. Mantenersi a galla senza l'aiuto del giubbotto di salvataggio; 7. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave e dall'acqua indossando il giubbotto di salvataggio; 8. Dotazioni, mezzi di sopravvivenza e loro utilizzo per innalzare le probabilità di sopravvivenza; 9. Uso dell'ancora galleggiante di un mezzo di salvataggio; 10. Utilizzo delle dotazioni di un mezzo di salvataggio; 11. Utilizzo dei dispositivi di localizzazione (SART, EPIRB) a scopo dimostrativo.	
Totale	8

ALLEGATO *F1*

Prove pratiche di Aggiornamento dell'addestramento di "Sopravvivenza e Salvataggio" svolto presso i centri ridotto

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave	Pratica (ore)
Dimostrazione pratica sull'abilità e competenza acquisita in merito a: 1. Indossare ed usare una tuta d'immersione; 2. Saltare in sicurezza in acqua da una altezza non inferiore a 3 metri; 3. Raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio; 4. Nuotare indossando il giubbotto di salvataggio; 5. Mantenersi a galla senza l'aiuto del giubbotto di salvataggio; 6. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dall'acqua indossando il giubbotto di salvataggio;	
Totale	4

ALLEGATO *F2*

Prove pratiche di aggiornamento dell'addestramento di "Sopravvivenza e salvataggio" svolto a bordo

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave	Pratica
Dimostrazione pratica sull'abilità e competenza acquisita in merito a: 1. Indossare un giubbotto di salvataggio; 2. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio **dalla** nave indossando il giubbotto di salvataggio; 3. Dotazioni, mezzi di sopravvivenza e loro utilizzo per innalzare le probabilità di sopravvivenza; 4. Uso dell'ancora galleggiante di una imbarcazione di salvataggio; 5. Utilizzare le dotazioni di un mezzo di salvataggio; e 6. Utilizzare i dispositivi di localizzazione (SART, EPIRB) a scopo dimostrativo.	

ALLEGATO G

Registrato al n ………

Registered at n. …………

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato relativo al corso di Aggiornamento di Sopravvivenza e Salvataggio

Statement of Refresher Personal Survival Techniques training course

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr./Ms

Nato/a a ……………………………………………….il………………………………………..
born in *on*

(*)iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di………………………………..............
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ……………………………………………
at No *Tax code*

(*)passaporto n° ………………. rilasciato da …………………………………….. il …..…………
passport No *issued at* *on*

ha frequentato dal ………….. al …………. con esito favorevole il corso completo/ridotto[1] di
has attended from *to* *with favorable result the full / reduced*

" AGGIORNAMENTO SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO"

Refresher Personal Survival Techniques training course

presso……………………………………………………………….., riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°………………………………in data………………………………………………
with Decree n. *on date*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-VI/1.2.1.1.1 e della Tabella A-VI/1-1 del relativo Codice, del modello di corso IMO 1.19 "*Proficiency in Personal Survival Techniques*", e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale …………………….….......

The above mentioned training course has taken place in accordance with regulation VI/1, of the STCW'78 Convention Annex as emended, of the Section A-VI/1.2.1.1.1 and Table A-VI/1-1 of STCW code, in compliance with IMO model course 1.19 "Proficiency in Personal Survival Techniques" and with procedures of the Directorial Decree ………………

Data del rilascio…………………… Data di scadenza …………
Date of issue *Date of expiry*

Il Direttore del Corso
Responsible of training
………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement

---

* Compilare come appropriato/*Fill in as appropriate*
1 Cancellare come appropriato/*Delete as appropriate*

ALLEGATO *H*

(Intestazione della Compagnia di Navigazione o del Comando nave)

Attestato Aggiornamento del corso di Sopravvivenza e Salvataggio svolto a bordo ai sensi della Sezione A-VI/1.4.1 del Codice STCW

Statement of on board refresher training in Personal Survival Techniques in accordance with Section A-VI/1.4.1 of STCW code

Si certifica che il Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………..……
We hereby certify that Mr./Ms

Nato/a a ………………………………………………….. il…………………………………………..
born in *on*

(*)iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di ………………………………...........
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ……………………………………………
at No *Tax code*

(*)passaporto n° ………………. rilasciato da …………………………………….. il …..…………
passport No *issued at* *on*

ha effettuato a bordo della M/n ....*IMO N°*…………………..
has performed on board M/v *IMO No*

il seguente addestramento pratico:
the following practical training

Aggiornamento dell'Addestramento di Sopravvivenza e Salvataggio svolto a bordo *on board refresher training in Personal Survival Techniques*
1. Indossare un giubbotto di salvataggio; *Don a lifejacket;* 2. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave, indossando il giubbotto di Salvataggio; *Board a survival craft from the ship, while wearing a lifejacket;* 3. Azioni iniziali da compiere quando si è a bordo di una imbarcazione di salvataggio per innalzare le probabilità di sopravvivenza; *Take initial actions on boarding a lifeboat to enhance chance of survival* 4. Uso dell'ancora galleggiante dell'imbarcazione di salvataggio; *Stream a lifeboat drogue or sea-anchor;* 5. Utilizzare le dotazioni di un mezzo di salvataggio; e *Operate survival craft equipment; and* 6. Utilizzare i dispositivi di localizzazione, incluso l'apparato radio. *Operate location devices, including radio equipment*

Data del rilascio ……………………
Date of issue

Il Responsabile dell'addestramento a bordo
Responsible of on board training

…………………………………………

Firma del titolare dell'attestato
Signature of the holder of this statement

……………………………………

---

x Compilare come appropriato/*Fill in as appropriate*

1 Cancellare come appropriato/*Delete as appropriate*

17A03159

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 febbraio 2017.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 50;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2011, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;

Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento , sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2016, n. 2016/1149 e n. 2016/1150 per quanto riguarda la misura degli investimenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 2 febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - via XX settembre n. 20, 00187 Roma;

Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Agea: Organismo di coordinamento Agea;

OP: Organismi pagatori competenti;

Pns: Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013;

regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;

regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 1149/2016;

regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016;

dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative;

demarcazione: sistema adottato dalle Regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM siano finanziate con altri fondi della Unione europea.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2016/2017, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

2. Ai sensi dell'art. 50 del regolamento, non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'art. 43 del regolamento delegato e all'art. 27 del regolamento di esecuzione, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, gli specifici criteri di demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresì, inseriti nel PNS comunicato alla commissione europea entro il 1° marzo 2017.

4. Qualora la demarcazione di cui al precedente comma 3 venga attuata mediante la specifica delle singole operazioni finanziate con i fondi OCM, le stesse sono riportate nell'allegato II del presente decreto con l'indicazione della regione di riferimento. Tale elenco è modificato, previa richiesta della regione competente, con decreto direttoriale.

5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:

definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;

limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, commi 1, 2 e 3;

prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'art. 5, comma 6 e fissare la relativa percentuale;

individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;

escludere/limitare alcuni prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento oggetto dell'investimento;

ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'art. 53 del regolamento delegato e con le modalità descritte al punto 2.14 delle linee guida;

definire la durata annuale o biennale dei progetti.

Art. 3.

Beneficiari

1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al successivo art. 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;

c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare *ex novo* un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

2. Beneficiano, altresì, dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all'art. 157 del regolamento, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

3. Le imprese beneficiarie di cui ai commi precedenti accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 436/09 e s.m.i.

4. Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento.

Art. 4.

Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto è presentata all'OP entro il 15 febbraio di ogni anno secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalità devono garantire, altresì, l'apertura del sistema informatico in congruo anticipo rispetto alla citata data ultima del 15 febbraio per consentire una adeguata presentazione delle domande. Limitatamente alla campagna 2016/2017 la domanda di aiuto è presentata entro il 7 aprile 2017.

2. In conformità all'art. 35 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;

b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;

c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;

d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;

e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;

f) una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorità di cui al successivo comma 5 la relazione dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.

3. Con successivo provvedimento emanato da Agea d'intesa con le regioni vengono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2.

4. Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, alle domande sono attribuiti i punteggi sulla base dei criteri di priorità eventualmente individuati dalle Regioni con proprio provvedimento e riportati nell'allegato I del PNS trasmesso alla commissione europea entro il 1° marzo 2017.

5. Gli eventuali criteri facoltativi di cui al comma 4 si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS e sono oggettivi e non discriminatori; essi si aggiungono al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale previsto all'art. 36 del regolamento delegato.

6. Le Regioni individuano l'articolazione e la ponderazione da attribuire ai criteri di priorità sulla base delle proprie esigenze territoriali provvedendo a che la ponderazione del singolo criterio facoltativo abbia valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario.

7. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni regione sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane.

8. Agea, d'intesa con le regioni, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonché le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalità.

Art. 5.

Definizione del sostegno

1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

2. Il limite massimo di cui al comma 1 è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni per la quale non trova applicazione il titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in regioni classificate come regione di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

3. Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 le regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.

5. L'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2 par. 9, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto.

6. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo che non può superare l'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. Ai sensi dell'art. 2 comma 6 le regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissare la relativa percentuale massima erogabile nel citato limite dell'80%.

7. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti stabilito secondo le modalità di cui al precedente art. 4 comma 8.

8. Qualora al richiedente non venga accolta la domanda di contributo, le eventuali spese dallo stesso sostenute sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

9. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi art. 48 del regolamento delegato;

b) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente;

c) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.

Art. 6.

Penalità

1. Qualora l'anticipo di cui al precedente art. 5, comma 6, non venga integralmente utilizzato si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del regolamento delegato n. 907/2014 e dall'art. 55 del regolamento di esecuzione n. 908/2014.

2. Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:

a) 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;

b) 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;

c) 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

3. La stessa penalità di cui al comma 2, lettera *a)*, si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.

4. Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Se erogano aiuti integrativi le regioni compilano l'allegato VII del regolamento di esecuzione e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno.

2. Gli OP comunicano al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento, entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.

3. Il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831, è abrogato. Esso tuttavia continua ad applicarsi per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 240

ALLEGATO *1*

DEMARCAZIONE ATTUATA	REGIONI	SISTEMA DI CONTROLLO
DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI (riportate nell'allegato II)	**PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE PER SOGLIA FINANZIARIA	**Lombardia, Molise, Lazio**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE PER ESCLUSIVITÀ DEL SOSTEGNO *(I beneficiari che intendono realizzare investimenti aziendali ed extra aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli possono accedere esclusivamente alla misura degli investimenti prevista dal P.N.S. dell'OCM vino.)*	**Umbria**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e localizzazione interventi)	**Sardegna, Campania**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE MISTA (per dimensione aziendale e operazione)	**Emilia Romagna**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria definita per tipologia aziendale e operazione)	**Marche**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE MISTA (Soglia finanziaria e esclusività del sostegno) *(Sono esclusi dal PNS gli investimenti strutturali diretti alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, dei seguenti beni immobili:* • *rimesse attrezzi e magazzini di deposito prodotti vinicoli* • *fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti vinicoli* • *fabbricati adibiti alla vendita diretta dei prodotti vinicoli* • *strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli* • *fabbricati adibiti a sale di degustazione* • *fabbricati adibiti a uffici aziendali*)	**Abruzzo**	**Sistema informatico**

ALLEGATO *II*

ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

REGIONE PUGLIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale
	- Attività e-commerce (cantina virtuale)
	- Logistica a sostegno della filiera vitivinicola

PROVINCIA DI TRENTO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera
	- Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione aziendale
	- Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione.
	- Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera
	- Acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera

PROVINCIA DI BOLZANO	OPERAZIONE AMMESSA - Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature/ contenitori per trasformazione, commercializzazione, confezionamento, conservazione/stoccaggio del prodotto
	- Acquisizione software per la gestione aziendale e spese di installazione

REGIONE VENETO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto di hardware e software attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: o gestione aziendale o controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto o sviluppo di reti di informazione e comunicazione o commercializzazione delle produzioni

	- Acquisto di botti di legno: o botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
	- Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: o strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni
	- Allestimento punti vendita al extra aziendali: o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Allestimento punti vendita aziendali: o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione: dei vasi vinari (serbatoi di stoccaggio, vinificatori, fermentini, autoclavi, ecc.) dei muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate, pese e bilance, mezzi di trasporto specialistici (es. autocisterne), macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende

REGIONE BASILICATA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Attività di e-commerce
	- Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico

REGIONE SICILIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione del prodotto: o cantina o cantina fuori terra o cantina interrata o fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la trasformazione aziendale o fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli o fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli o attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli o attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli o attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per

	l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni) o attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli (acquisto attrezzature ed elementi di arredo: banchi di appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie e banner, frigoriferi adeguati, cestelli e decanter) o macchine per distribuzione acque reflue in cantina o impianto trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione vino o impianto trattamento reflui cantina o e-commerce: "cantina virtuale" piattaforme web finalizzate al commercio elettronico (registrazione del dominio o piattaforma informatica, consulenza per organizzazione e strutturazione del sito internet e dell'e-commerce, programmi di vendita e gestione magazzino prodotti viticoli, registrazione copyright e protocolli di sicurezza, hardware, personal computer, stampanti e fax) o sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione
	- Punti vendita aziendali ed extra aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione: o investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione o investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche
	- Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini

REGIONE CALABRIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- E-commerce
	- Laboratori di analisi
	- Punti vendita extra aziendali
	- Botti in legno
	- Linee di imbottigliamento

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini

REGIONE MARCHE	OPERAZIONE AMMESSA
	- Punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali

REGIONE EMILIA ROMAGNA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Costruzione/ristrutturazione di immobili
	- Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l'attività di trasformazione e/o commercializzazione
	- Arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali
	- Creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all' e-commerce
	- Acquisto di software
	- Spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti. (La voce di spesa. non può superare il 5% del costo complessivo del progetto).

REGIONE LIGURIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Punti vendita extra aziendali

REGIONE PIEMONTE	OPERAZIONE AMMESSA
	- Punti vendita aziendali ubicati all'esterno delle unità produttive (stabilimento di trasformazione), comprensivi di sale di degustazione

17A03160

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 2017.

Superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso in Provincia di Matera. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5805. (Ordinanza n. 451).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso in Provincia di Matera;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014 con la quale sono state stanziate ulteriori risorse per fronteggiare lo stato di emergenza di che trattasi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 151 del 21 febbraio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni

comuni delle Province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso in Provincia di Matera.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori centoottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 242 del 23 aprile 2015 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso in Provincia di Matera.

Vista la nota dell'11 aprile 2017 con cui il soggetto responsabile, di cui all'ordinanza n. 242/2015, nel relazionare sulle attività poste in essere per il superamento della situazione di criticità di che trattasi, ha chiesto, per la prosecuzione delle iniziative già avviate, la proroga della contabilità speciale n. 5805;

Considerata, quindi, la necessità di prorogare la predetta contabilità speciale, onde consentire il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 151 del 21 febbraio 2014, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile della Regione Basilicata - soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza n. 242 del 23 aprile 2015, titolare della contabilità speciale n. 5805, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 6 maggio 2018.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2017

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

17A03156

ORDINANZA 4 maggio 2017.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani. (Ordinanza n. 452).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Puglia con nota del 4 maggio 2017;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dirigente della sezione protezione civile della Regione Puglia è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative e del personale della Regione Puglia, nonché della collaborazione degli enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, previa indicazione dei beneficiari dei sindaci dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2017, nel limite massimo di euro 6.100.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Puglia è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992*

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8 nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:

a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2017

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it sezione provvedimenti.

17A03155

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 4 maggio 2017.

Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. (Ordinanza n. 22).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, 50 e 50-*bis*;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale: *a)* nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati; *b)* gli enti parco nazionali, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, possono procedere all'effettuazione di comandi o distacchi per assicurare la funzionalità degli uffici speciali per la ricostruzione ovvero ad assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni;

Visto l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso la strutturale commissariale centrale;

Visto l'art. 50-*bis*, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale: *a)* i Comuni di cui agli allegati del medesimo decreto-legge possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive trecentocinquanta unità, per l'anno 2017, e fino a complessive settecento unità, per l'anno 2018; *b)* nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate, i medesimi comuni possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; *c)* con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, devono essere determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere;

Visto l'art. 50-*bis*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale: *a)* nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, i comuni di cui agli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere, entro il limite complessivo di trecentocinquanta, contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili; *b)* i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa devono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della

professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche; *c)* le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-*ter*, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni - Vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata;

Visto l'art. 50-*bis*, commi 3-*sexies*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale *a)* le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinquies* del medesimo art. 50-*bis* si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; *b)* nel limite del dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è consentito alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, procedere alle assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, alle rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-*bis*, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa; *c)* con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere, nonché assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-*bis* e 3-*ter*;

Vista l'ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, recante la «Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2016;

Vista l'ordinanza n. 6 del 28 novembre 2016, recante «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dicembre 2016, n. 284, e, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Visto l'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2017, n. 30;

Vista l'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante la «Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017;

Visto l'avviso del 7 dicembre 2016, con cui è stata indetta una procedura per la selezione di n. 40 unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da impiegare per lo svolgimento delle attività di competenza della struttura commissariale mediante comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza, inquadrate nelle categorie «A» e «B» come definite dal CCNL Presidenza del Consiglio oppure nelle Aree Seconda e Terza come definite dal CCNL Comparto Ministeri ovvero equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto, con profilo tecnico o con profilo amministrativo e/o contabile;

Vista la determinazione n. 1 del 16 marzo 2017, con cui il Commissario straordinario del Governo, nell'approvare le graduatorie elaborate dalla Commissione di valutazione all'esito della procedura di selezione delle manifestazioni di interesse e di disponibilità di cui all'avviso del 7 dicembre 2016 ha provveduto ad individuare le unità di personale da assegnare alla struttura commissariale centrale, nonché a ciascuno degli uffici speciali per la ricostruzione;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2017, n. 84;

Visto l'art. 18, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge n. 8 del 2017 con cui è stato elevato a cento il numero del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assegnato alla struttura commissariale;

Visto quanto deliberato dalla cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 nel corso della riunione dell'11 novembre 2016 in ordine alla ripartizione percentuale del personale della struttura com-

missariale, come individuato dall'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, tra gli uffici speciali per la ricostruzione;

Ritenuta la necessità di procedere, alla luce delle modifiche apportate al decreto-legge n. 189 del 2016 sia dal decreto-legge n. 8 del 2017 sia dalla legge n. 45 del 2017, con riguardo al numero dei comuni inseriti nell'area del c.d. cratere ed alle facoltà assunzionali esercitabili dalle regioni, delle province o dei comuni interessati, nonché dagli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge, ad un aggiornamento dei criteri di ripartizione contenuti nell'ordinanza n. 6 del 2016 relativamente al personale di cui agli articoli 3 e 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

Sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile il quale, chiamato a partecipare alla riunione della cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 del 20 aprile 2017 ha condiviso la ripartizione del personale previsto dall'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 secondo i criteri contenuti nella presenta ordinanza;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 20 aprile 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessità di rendere immediatamente operativo il meccanismo di raccolta delle richieste di nuove assunzione da parte delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti parco nazionale e di assicurare, atteso il rilevantissimo numero di procedimenti amministrativi connessi all'attività di ricostruzione, la piena funzionalità di dette amministrazioni, nonché della struttura commissariale centrale e degli uffici speciali per la ricostruzione;

Dispone:

Art. 1.

Ripartizione del personale assegnato alla struttura commissariale

1. In considerazione dell'entità dei danni subiti dal territorio di ciascuna Regione, della varietà e della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario del governo ed agli uffici speciali per la ricostruzione, nonché della composizione dei medesimi uffici:

a) le cento unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera *a)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ripartite tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata:

trenta unità di personale alla struttura commissariale centrale;

otto unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo;

undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;

quaranta unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;

undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria;

b) le ottanta unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera *b)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ripartite tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata:

dieci unità di personale alla struttura commissariale centrale;

quattro unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo;

undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;

quarantaquattro unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;

undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria;

c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono distribuite le quarantacinque unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione le seguenti percentuali:

il 6% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo;

il 16% all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;

il 62% all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;

il 16% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria.

Art. 2.

Ripartizione del personale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016

1. Ferme le previsioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera *a)*, nn. 1), 2), 3) e 3-*bis*) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le risorse per le ulteriori unità di personale con profilo tecnico-ingegneristico previste dal sesto periodo del comma 1 del citato art. 3 sono ripartite come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

a) per il 10% alla Regione Abruzzo;

b) per il 14% alla Regione Lazio;

c) per il 62% alla Regione Marche;

d) per il 14% alla Regione Umbria.

2. Sulla base delle richieste pervenute dalle regioni, delle province e dai comuni e nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1, i Presidenti delle regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascuna regione, provincia e comune è autorizzato ad assumere con le modalità previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nel comma 1.

3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli enti parco nazionale, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, provvedono a comunicare al Commissario straordinario il numero dell'unità di personale da assumere per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale.

4. Fermo il limite delle quindici unità complessive previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso apposita convenzione vengono determinati, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui al precedente comma 3, il numero ed il profilo professionale delle unità di personale che ciascun ente parco è autorizzato ad assumere, nonché le modalità di finanziamento delle nuove assunzioni.

Art. 3.

*Ripartizione del personale di cui all'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 tra le province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici*

1. Le unità di personale, previste dall'art. 50-*bis*, comma 3-*sexies* del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, vengono suddivise tra le province interessate dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella misura di seguito indicata:

a) otto unità per le province della Regione Abruzzo;

b) dieci unità per le province della Regione Lazio;

c) quarantadue unità per le province della Regione Marche;

d) dieci unità per le province della Regione Umbria.

2. Sulla base delle medesime proporzioni previste dal precedente comma 1, viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascuna provincia interessata dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del citato art. 50-*bis*, nel limiti percentuali ivi previsti.

3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascuna delle province indicate dai precedenti commi provvede a comunicare ai Presidenti delle regioni, in qualità di Vice commissari, le unità di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale.

4. Scaduto il termine di cui al precedente periodo, i Presidenti delle regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascuna provincia è autorizzata ad assumere ovvero con le quali stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2.

5. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per l'effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.

Art. 4.

*Ripartizione del personale di cui all'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 tra i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici*

1. Ferme le previsioni di cui all'ordinanza commissariale n. 6 del 2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente art. 3, con riguardo al personale assegnato alle province, le ulteriori unità di personale previste dall'art. 50-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5,

del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

a) per il 10% alla Regione Abruzzo;

b) per il 14% alla Regione Lazio;

c) per il 62% alla Regione Marche;

d) per il 14% alla Regione Umbria.

2. Sulla base delle medesime percentuali previste dal precedente comma 1 viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascun comune è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3-*bis* e 3-*ter* del citato art. 50-*bis*.

3. Con riferimento al personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applica il divieto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 2016.

4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun comune provvede a comunicare ai Presidenti delle regioni, in qualità di Vice commissari, le unità di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale.

5. Scaduto il termine di cui al precedente periodo, i Presidenti delle regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere ovvero con la quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2.

6. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per l'effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Ferme le previsioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli oneri relativi al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza, si provvede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall'art. 50, comma 8, del medesimo decreto-legge, secondo le modalità e nei limiti di spesa ivi indicati.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferite nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 50-*bis*, commi 1 e 3-*sexies*, del decreto-legge n. 189 del 2016:

a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00);

b) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00), per l'anno 2018.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 50-*bis*, commi 1 e 3-*sexies*, del decreto-legge n. 189 del 2016:

a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 13.050.000,00 (tredicimilionicinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 8.550.000,00 (ottomilionicinquecentocinquantamila/00);

b) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 26.100.000,00 (ventiseimilionicentomila/00), per l'anno 2018.

6. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di regione - Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario:

a) i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti nonché alle assunzioni effettuate, nell'anno 2016, ai sensi e per gli effetti del terzo e del quarto periodo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti da ciascuna delle regioni, delle province o dei comuni interessati e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata,

mediante le risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto periodo del comma 1 del medesimo art. 3 e secondo le percentuali stabilite nell'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni – Vicecommissari;

b) i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti nonché alle assunzioni effettuate, entro la data del 31 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti del terzo e del quarto periodo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti da ciascuna delle regioni, delle province o dei comuni interessati e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata, mediante le risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto periodo del comma 1 del medesimo art. 3 e secondo le percentuali stabilite nell'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni – Vicecommissari;

c) i dati relativi ai comandi ed i distacchi disposti nonché alle assunzioni effettuate, entro la data del 31 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti del sesto periodo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata, mediante le risorse e nei limiti di spesa previsti dal precedente comma 3 e secondo le percentuali determinate dall'art. 2 della presente ordinanza. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni – Vicecommissari;

d) i dati relativi alle assunzioni effettuate ed ai contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, entro la data del 31 marzo 2017, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata dell'assunzione effettuata ovvero del contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, mediante le risorse e nei limiti di spesa previsti dai precedenti commi 4 e 5 e secondo le percentuali determinate dagli articoli 3 e 4 della presente ordinanza. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni – Vicecommissari.

7. Con cadenza trimestrale, ciascun Presidente di regione – Vicecommissario provvede:

a) ad aggiornare i dati già trasmessi al Commissario straordinario ai sensi del precedente comma 6, nonché nel trimestre precedente;

b) a comunicare i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti ed alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel trimestre precedente, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata del comando o del distacco disposto ovvero dell'assunzione effettuata, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle lettere *b)* e *c)* del comma 6 del presente articolo;

c) a comunicare i dati relativi alle assunzioni effettuate ed ai contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 nel bimestre precedente, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti per l'intera durata dell'assunzione effettuata ovvero del contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla lettera *d)* del comma 6 del presente articolo.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente impulso alle procedure prodromiche all'assunzione del personale da parte delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti parco nazionale e di assicurare, atteso il rilevantissimo numero di procedimenti amministrativi connessi all'attività di ricostruzione, la piena funzionalità di dette amministrazioni, nonché della struttura commissariale centrale e degli uffici speciali per la ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 4 maggio 2017

Il Commissario: ERRANI

17A03215

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 2 maggio 2017

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 5 del 2 maggio 2017 del Comitato nazionale, recante: «Proroga del temine previsto dall'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

17A03257

MINISTERO DELL'INTERNO

Nuova denominazione del Monastero di Santa Scolastica della Congregazione Sublacense, in Subiaco.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 20 aprile 2017, il Monastero di Santa Scolastica della Congregazione Sublacense, con sede in Subiaco (Roma), ha assunto la nuova denominazione di Monastero di S. Scolastica, con sede in Subiaco (Roma).

17A03216

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio Interuniversitario CINECA, in Casalecchio di Reno.

Con decreto ministeriale 13 aprile 2017, n. 227 sono state approvate le modifiche dello statuto del Consorzio Interuniversitario CINECA, con sede in Casalecchio di Reno (BO).

17A03161

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-110) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.